



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Corazzari, Caner, Cenci, Furlanetto, Bozza, Cappon, Possamai, Toscani, Ciambetti, Tosato, Lazzarini, Finozzi, Stival, Bassi, Manzato, Baggio

**INTERVENTI REGIONALI CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI O
DERIVANTI DA EVENTI ANTROPICI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 novembre 2012

INTERVENTI REGIONALI CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI O DERIVANTI DA EVENTI ANTROPICI

Relazione:

1. Premessa

Com'è noto con l'articolo 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31.03.1998 n. 112 sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali.

Sempre con il d.lgs. n. 112/1998, art. 94, comma 2, lett. a), sono state trasferite alle Regioni le funzioni concernenti l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nelle zone medesime.

Inoltre, a seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della Costituzione, le materie "protezione civile" e "territorio" rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni (art. 117, comma 3°, Cost.), mentre la Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione ed adeguatezza, ha precisato che, nell'esercizio dell'attività di previsione e prevenzione delle calamità, le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal presidente del Consiglio dei ministri.

Attualmente non esiste in Veneto una normativa regionale che intervenga concretamente a prevenire e supportare i cittadini e le aziende operanti nella nostra Regione in caso di calamità naturali o derivanti da eventi antropici, per cui appare opportuno introdurre nel sistema regionale veneto alcune disposizioni che prevengano e promuovano la prevenzione dai danni imprevisti prodotti dalle calamità che possono verificarsi nel nostro territorio.

La presente proposta legislativa, con interventi prevalentemente preventivi, va a integrare il sistema regionale di protezione civile che trae la propria fonte normativa dalla legge 24.02.1992, n. 225.

L'art. 6 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile) della menzionata norma statale dispone che:

"1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata..."

"2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali".

Sulla base di tale indirizzo normativo, la Regione del Veneto, attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti, ha realizzato il "Sistema Regionale di Protezione Civile", consistente in una rete strategica che vede coinvolti le amministrazioni dello Stato presenti sul territorio, gli Enti territoriali, il volontariato di settore e gli altri enti ed istituzioni.

Ora a tale rete di protezione strategica andranno ad affiancarsi gli interventi disposti dalla presente proposta legislativa.

2. Proposta legislativa

La proposta legislativa in discussione intende introdurre nell'ordinamento regionale azioni di prevenzione e di difesa dai danni prodotti da calamità naturali o antropiche a persone, edifici e aziende.

L'art. 1 stabilisce le finalità della proposta e individua le tipologie delle calamità rappresentate da terremoto, tornadi o trombe d'aria, eventi idrogeologici, avversità meteoriche eccezionali e grandinate, frane, incendi, esplosioni e ogni altro evento produttore di danni a persone, edifici e aziende.

L'art. 2 è dedicato alla prevenzione delle calamità per cui, oltre alle iniziative regionali di sensibilizzazione sui fenomeni calamitosi e sulla formazione degli operatori, demanda ai titolari di beni immobili compiti di monitoraggio, di adozione di tecnologie e polizze anticalamità.

L'art. 3 reca norme per gli interventi regionali anticalamità compartecipando nei premi assicurativi, erogando contributi per la sicurezza degli edifici, sostenendo gli enti locali nelle problematiche calamitose e attuando campagne informative sui comportamenti da adottare durante le calamità. Sono altresì previsti la rilevazione e il controllo dei fenomeni calamitosi e il coordinamento del sistema regionale della protezione civile.

L'art. 4 reca norme per svolgere il monitoraggio, le analisi e studi, inclusi quelli dedicati alla vulnerabilità dagli eventi calamitosi dei centri urbani e degli edifici strategici.

L'art. 5 dispone che la Giunta regionale approva ogni tre anni il Piano regionale contro le calamità nel quale sono indicati:

- *gli obiettivi e le finalità della politica regionale di prevenzione dal rischio di eventi calamitosi;*
- *gli interventi necessari per la sua attuazione;*
- *le risorse finanziarie disponibili.*

Inoltre, il Piano, che fa parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto, individua e classifica i rischi presenti nel territorio regionale; i modelli previsionali di valutazione delle situazioni di rischio, le direttive per l'elaborazione dei piani comunali anticalamità, i criteri per individuare i comuni maggiormente soggetti a eventi calamitosi, la vulnerabilità del patrimonio edilizio e i possibili interventi di prevenzione; gli indirizzi per diffondere la conoscenza delle problematiche sul rischio da eventi calamitosi naturali o derivanti da eventi antropici, il programma per indagini e studi concernenti la sperimentazione di tecniche d'intervento, in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Il Piano contiene anche le procedure di emergenza quali la disattivazione dei sistemi di distribuzione del gas o di impianti industriali a rischio, le modalità di interruzione del traffico viario e ferroviario; le modalità di attivazione di sistemi che assicurino l'efficienza della sale operatorie e di rianimazione degli ospedali; ecc.

L'art. 6 istituisce il Fondo di solidarietà regionale avente lo scopo di fronteggiare i danni prodotti dagli eventi calamitosi ai cittadini italiani residenti in Veneto da almeno cinque anni e alle attività economiche insediate in Veneto con occupati iscritti all'INPS regionale, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo medesimo. Le tipologie di intervento del Fondo spaziano dalle misure

agevolative per la stipula di polizze assicurative, ai contributi per la messa a norma antisismica e finanziamento campagne anticalamità.

Il Fondo di solidarietà regionale è alimentato dagli stanziamenti annuali del bilancio regionale, dai proventi delle sottoscrizioni volontarie effettuate dai cittadini a mezzo versamenti sul c/c dedicato o tramite SMS e da finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea.

Con l'art. 7 la Regione concede contributi, sino a un massimo del 40%, sui premi assicurativi anticalamità stipulati con gli organismi assicurativi selezionati dalla Giunta regionale con il contratto assicurativo anticalamità tipo più conveniente.

La selezione regionale è effettuata:

- per aree territoriali del Veneto;*
- per tipologia di evento calamitoso e*
- per scaglioni di ammontare assicurato.*
- con procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

Il contributo regionale sulle polizze anticalamità, a carattere volontario e stipulate anche in forma collettiva, è concesso sino al 40 per cento del costo del premio assicurativo, compatibilmente con le disponibilità del Fondo di solidarietà regionale.

L'art. 8 istituisce il Piano assicurativo anticalamità che fissa annualmente l'entità del contributo sui premi assicurativi in relazione alle disponibilità di bilancio e dei potenziali assicurati suddivisi fra i titolari di edifici abitativi e aziendali.

L'art. 9 disciplina i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e incentivi disposti dalla legge regionale.

Gli artt. 10 e 11 disciplinano rispettivamente gli oneri finanziari e l'entrata in vigore della legge regionale.

INTERVENTI REGIONALI CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI O DERIVANTI DA EVENTI ANTROPICI

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto persegue la finalità di prevenire e tutelare i cittadini dai danni fisici e patrimoniali occorsi a persone, edifici e aziende a seguito di calamità naturali o derivate da eventi antropici.

2. Le calamità oggetto della presente legge sono determinate da terremoto, tornadi o trombe d'aria, eventi idrogeologici, avversità meteoriche eccezionali e grandinate, frane, incendi, esplosioni e ogni altro evento produttore di danni a persone, edifici e aziende.

Art. 2 - Prevenzione delle calamità

1. La Regione attua la prevenzione delle calamità indicate nell'art. 1, comma 2, avvalendosi del sistema regionale di protezione civile e tramite:

- a) campagne di difesa e prevenzione da danni derivanti da eventi calamitosi e per l'introduzione di tecnologie anticalamità;
- b) attività di studio, analisi e ricerca sul rischio degli eventi di cui all'art. 1, comma 2;
- c) formazione del personale coinvolto negli interventi calamitosi;
- d) corsi di formazione sull'apprendimento avanzato di tecnologie, metodi e comportamenti anticalamità.

2. I titolari di beni immobili prevengono le calamità sismiche e naturali tramite:

- a) monitoraggio sullo stato dell'immobile;
- b) adozione di tecnologie anticalamità, con particolare riferimento a quelle antisismiche;
- c) stipula di polizze anticalamità.

Art. 3 - Interventi anticalamità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) contribuisce nei premi delle polizze assicurative anticalamità stipulate anche in forma collettiva;
- b) concede contributi per la sicurezza degli edifici, inclusi gli interventi di messa a norma antisismica (isolamento o dissipazione sismica);
- c) supporta gli enti locali nelle problematiche calamitose indicate nell'art. 1, comma 2;
- d) realizza campagne informative sui comportamenti da adottare in caso di calamità naturali o derivanti da eventi antropici.

2. La Regione adotta sistemi per la rilevazione e il controllo dei fenomeni calamitosi naturali o derivanti da attività antropiche, anche in collaborazione o in convenzione con altri soggetti.

3. Nel corso di una calamità, la Regione coordina il sistema della protezione civile e collabora con ogni altra istituzione preposta a tale scopo, curando le operazioni necessarie alla gestione e al superamento dell'emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, anche con interventi di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

Art. 4 -Studio delle calamità

1. La struttura regionale competente:
 - a) monitora la tipologia, il livello, la frequenza e gli eventuali parametri precursori delle calamità nel territorio regionale;
 - b) compie indagini e analisi sulle calamità nel territorio regionale;
 - c) compie indagini e studi sulla vulnerabilità dei centri urbani e degli edifici strategici derivanti dalle calamità naturali o antropiche.

Art. 5 -Piano regionale contro le calamità

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, approva il Piano regionale contro le calamità che individua gli obiettivi e le finalità della politica di prevenzione dal rischio di eventi calamitosi naturali o derivanti da eventi antropici, gli interventi necessari per la sua attuazione e le risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 6.

2. Il Piano, in particolare, contiene:
 - a) l'individuazione dei rischi presenti nel territorio regionale;
 - b) i modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio;
 - c) le direttive per l'elaborazione dei piani comunali di previsione, prevenzione ed emergenza;
 - d) l'indicazione delle aree territoriali maggiormente soggette a eventi calamitosi, il patrimonio edilizio vulnerabile e i possibili interventi di prevenzione;
 - e) le iniziative per diffondere la conoscenza delle problematiche sul rischio da eventi calamitosi naturali o derivanti da eventi antropici, attraverso l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e la formazione degli operatori del settore;
 - f) il programma per indagini e studi concernenti la sperimentazione di tecniche d'intervento, in collaborazione con università ed enti di ricerca.

3. Il Piano stabilisce inoltre:
 - a) le procedure di emergenza, come la disattivazione dei sistemi di distribuzione del gas o di impianti industriali a rischio;
 - b) le modalità di interruzione del traffico viario e ferroviario;
 - c) le modalità di attivazione di sistemi che assicurino l'efficienza della sale operatorie e di rianimazione degli ospedali;
 - d) le istituzioni di raccordo per il cittadino al verificarsi dell'evento calamitoso;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile per la tutela del cittadino e la prevenzione del danno.

4. Il Piano contro le calamità fa parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto.

Art. 6 - Fondo di solidarietà regionale

1. Per la prevenzione e il ristoro dei danni derivanti dagli eventi calamitosi indicati nell'art. 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale contro le calamità per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

2. Il Fondo ha lo scopo di:
 - a) promuovere interventi di prevenzione da eventi calamitosi;
 - b) fronteggiare le fasi dell'emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - c) finanziare ogni altra azione di sostegno a persone danneggiate da eventi calamitosi e per la messa in sicurezza degli edifici.

3. Il Fondo di solidarietà regionale prevede le seguenti tipologie di intervento:

- a) misure volte ad agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i danni agli edifici, anche rurali, provocati dagli eventi calamitosi indicati nell'art. 1;
- b) contributi per la messa a norma antisismica;
- c) finanziamento campagne informative indicate dalla lettera d), comma 1, art. 3;
- d) contributi sugli oneri di ripristino delle strutture in caso di calamità;
- e) ristoro dei danni provocati da eventi calamitosi.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono disposti compatibilmente con le disponibilità del Fondo.

5. I contributi di cui al comma 3 non sono cumulabili con i contributi disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 29 maggio 1985, n. 222 e successive modifiche e integrazioni o analoghi contributi concessi dallo Stato.

6. Il Fondo di solidarietà regionale è alimentato con il gettito derivante:

- a) dagli stanziamenti annuali del bilancio regionale;
- b) dai proventi delle sottoscrizioni volontarie effettuate dai cittadini a mezzo versamenti su c/c dedicato alle calamità regionali o tramite SMS;
- c) da finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 7 -Polizze assicurative anticalamità

1. La Giunta regionale concede contributi sull'ammontare dei premi assicurativi anticalamità, di cui alla lett. a), comma 1, articolo 3, sostenuti dagli enti locali, dai proprietari di edifici e di aziende, anche nel settore agricolo, per il risarcimento dei danni prodotti dagli eventi indicati nell'art. 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti che abbiano stipulato una polizza anticalamità con l'organismo assicurativo selezionato dalla Regione avente il contratto assicurativo tipo anticalamità più conveniente.

3. La selezione di cui al comma 2 è effettuata per aree territoriali del Veneto, per tipologia di evento calamitoso e per scaglioni di ammontare assicurato con procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il contributo regionale sulle polizze anticalamità è concesso sino al 40 per cento del costo del premio assicurativo, compatibilmente con le disponibilità del Fondo di solidarietà regionale.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative anticalamità è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale.

Art. 8 - Piano assicurativo anticalamità

1. L'entità del contributo regionale sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo anticalamità sulla base delle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale, della tipologia di eventi assicurabili e del numero di potenziali assicurati suddivisi fra enti locali, per gli immobili adibiti a servizi pubblici essenziali, titolari di edifici abitativi e aziendali.

2. Il Piano assicurativo anticalamità stabilisce anche le percentuali di intervento differenziate per tipo di calamità, per ammontare assicurato e tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 7, comma 4 e 9, comma 2.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva il Piano assicurativo anticalamità.

Art. 9 - Criteri per la concessione dei contributi

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale stabilisce i termini, le modalità e le procedure di concessione dei contributi e incentivi disposti dalla presente legge regionale.

2. Nell'adozione dei criteri indicati al comma 1, la Giunta regionale osserva le seguenti priorità:

- a) gli immobili degli enti locali devono essere adibiti a servizi pubblici essenziali;
- b) per i proprietari di edifici privati, anche rurali, il contributo è di ammontare inversamente proporzionale all'ammontare del reddito;
- c) per i proprietari di aziende, il contributo è di ammontare inversamente proporzionale al numero degli addetti.

Art. 10 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge regionale, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2013 - 2015, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie recate dagli UPB sotto indicati:

- a) euro 150.000,00 – UPB U0119 “ Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
- b) euro 4.850.000,00 – UPB U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

2. Agli oneri per le spese di investimento derivanti dall'applicazione della presente, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2013 – 2015, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse finanziarie recate dall'UPB U0122 “Emergenze sul territorio”.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	6
Art. 2 - Prevenzione delle calamità.....	6
Art. 3 - Interventi anticalamità.....	6
Art. 4 -Studio delle calamità	7
Art. 5 -Piano regionale contro le calamità	7
Art. 6 - Fondo di solidarietà regionale.....	7
Art. 7 -Polizze assicurative anticalamità.....	8
Art. 8 - Piano assicurativo anticalamità.....	8
Art. 9 - Criteri per la concessione dei contributi.....	9
Art. 10 - Norma finanziaria.....	9
Art. 11 - Entrata in vigore	9